



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PESCATORI ALTO VERBANO

Affiliata al n. 0120147 di FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) riconosciuta dal CONI
email: asdpescatorialtoverbano@gmail.com - Posta Certificata: asdpescatorialtoverbano@pec.it -

ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PESCATORI ALTO VERBANO

Il giorno 10 marzo 2024 alle ore 19:30, presso i locali del centro "Laghetti la Sorgente", sito nel Comune di Cassano Valcuvia – Via provinciale n. 1500 – è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Alto Verbano, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Lettura ed approvazione del rendiconto di cassa 2023
- 2) Adozione di nuovo Statuto a seguito dell'adesione al Decreto Legislativo 117/2017 e della forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale (APS)
- 3) Sostituzione di alcuni Consiglieri
- 4) Iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)
- 5) Eventuali e varie

Sono presenti i Signori Rolando Saccucci (SCCRND52P08H618I), Luca Giannini (GNNLCU83520G734Y), Andrea Zanzottera (ZNZNDR88R26C751Q), Francesco De Napoli (DNPFNC83RR2D086C), Luigi Martini (MRTIGU5021734E), Alessandro Lauretta Dellea (LRTL81A03E734C), Ferdinando Zaccheo (ZCCFDN49B15D3841C), Jean Marc Vidal (VDLJMR69B13Z110Q), Cristian Sechi (SCHCST85C24F979C), Paolo Sergio Tozzo (TZZPSR56T28F205B) e Gabriele Carbone (CABGRL93D24F1580).

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig. Rolando Saccucci il quale chiama alle funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Francesco De Napoli, il quale accetta.

Il Presidente, dato atto della regolare convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto attualmente in vigore, con la presenza di n. 11 soci, come da elenco allegato al presente verbale, che si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del Giorno dichiara validamente costituita l'adunanza ed aperta la seduta.

Relativamente al punto 1 all'Ordine del giorno (Lettura ed approvazione del rendiconto di cassa 2023) il Presidente dettaglia tutte le attività svolte nel corso del 2023 comportanti le voci riportate nel rendiconto allegato al presente verbale che riporta un avanzo economico di fine esercizio positivo pari ad € 6.413,03 con un avanzo di cassa contanti di € 474,62 e saldo attivo di conto corrente bancario di € 6.413,03. Successivamente a brevi e puntuali delucidazioni relativamente alle opere di miglorie dell'incubatoio, all'attività didattica ed ai ripopolamenti ittici nel territorio della locale Comunità Montana, il bilancio consuntivo 2023 viene approvato all'unanimità.

Con riferimento al punto 2 all'Ordine del Giorno (Adozione di nuovo Statuto a seguito dell'adesione al D.Lgs. 117/2017 e della forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale (APS), il Presidente rammenta ai presenti che il Comitato Direttivo, a seguito della riforma del settore concernente il volontariato, gli aveva dato mandato di provvedere all'adeguamento dello Statuto alla normativa del Codice del Terzo previsto dal Decreto Legislativo 117/2017. Il nuovo Statuto viene proposto in rispetto alla Riforma degli Enti del Terzo Settore (ETS) prevista dal citato Decreto Legislativo 117/2017 e si procede quindi alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto.

Al termine della lettura il Presidente apre la discussione ed al termine del dibattito il nuovo Statuto viene messo ai voti.

L'Assemblea, con n. 11 voti favorevoli, n.0 contrari e n. 0 astenuti delibera di adottare il nuovo Statuto che viene approvato e firmato in calce al presente verbale per la trasformazione della ragione sociale in "Associazione Dilettantistica Pescatori Alto Verbano APS" e sostituisce integralmente lo Statuto sottoscritto all'atto della fondazione societaria del 25 settembre 1998 e successiva variazione in data 09 marzo 2018 della ragione sociale da "Società Pescatori Sportivi la Madonnina" in "Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Alto Verbano" con l'allora contestuale modifica degli artt. 1 e 2 dello Statuto originario.

Il logo dell'Associazione resta immutato con l'aggiunta dell'acronimo APS.

L'Assemblea autorizza il Presidente a delegare lo Studio Teresi di Taino a compiere e perfezionare tutte le pratiche amministrative e burocratiche inerenti il presente atto.

Per quanto concerne il punto 3 all'Ordine del Giorno (Sostituzione di alcuni Consiglieri) il Presidente comunica ai presenti che in virtù dell'Art. 14 dello Statuto attualmente in vigore ed a seguito della continue assenze alle riunioni del Consiglio Direttivo e nel canale Whatsapp spesso utilizzato per comunicazioni e coordinamenti urgenti da parte dei Consiglieri Stefano Ariaudo, Antonio Catenazzi e Andrea Vianello questi vengono dichiarati decaduti dal loro incarico e il Presidente propone la candidatura dei soci Alessandro Lauretta Dellea e Jean Marc Vidal sempre attivi nell'ambito associativo. I nuovi nominativi accettano la candidatura e l'assemblea vota la loro carica all'unanimità.

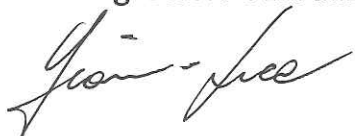
Il nuovo Consiglio Direttivo è quindi composto dai Signori Rolando Saccucci (Presidente), Luca Giannini (Vice Presidente), Luigi Martini, Andrea Zanzottera, Francesco De Napoli, Thomas Squinzani, Alessandro Lauretta Dellea, Jean Marc Vidal e Cristian Sechi.

Punto 4 all'ordine del Giorno (Iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) L'Assemblea, unitamente al nuovo Consiglio Direttivo autorizzano il Presidente a delegare lo Studio Teresi di Taino a compiere e perfezionare tutte le pratiche amministrative e burocratiche inerenti l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore ed alla sua categoria di riferimento.

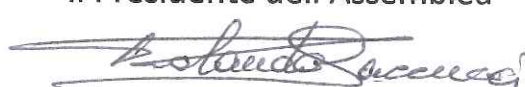
Punto 5 all'Ordine di Giorno (Eventuali e Varie): non viene segnalata nessuna evidenza.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante



Il Presidente dell'Assemblea



30 LUG. 2024

REGISTRATO A LUINO IL
AL N. 448 VOL. ~~X~~ MOD 3
ESATTE € 27320/0
(€ 2.00 ~~X~~)
POST. ~~X~~ AUTO ESENE

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
Sergio Colaninno



STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica PESCATORI ALTO VERBANO APS

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'art. 90 della L. n. 289/2002 e, a decorrere dalla sua operatività, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, l'associazione non riconosciuta denominata **"Associazione Sportiva Dilettantistica PESCATORI ALTO VERBANO APS"**, di seguito "associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Luino. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale" e dell'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 2

Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nello scopo di:
 - a) concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;
 - b) promuovere la socializzazione nel mondo dell'istruzione e dello sport, oltreché il valore educativo, culturale, sociale e politico dello sport;
 - c) valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio;
 2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
 3. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento all'attività di pesca.
- L'Associazione opererà per tutelare il territorio, la natura e l'ambiente, con particolare riferimento alle acque locali ed alla sua fauna ittica, attraverso la salvaguardia ed il recupero delle sue specie autoctone, la gestione di impianti ittici e di incubazione per specie di pesci destinati al ripopolamento delle acque locali, l'attività come la posa delle legnaie per la riproduzione e tutela del pesce Persico Reale, lo svolgimento di corsi di educazione ambientale e di lezioni di pesca sportiva nelle varie sue varie tecniche e discipline e contrasterà l'inquinamento delle acque



lentiche e lotiche del territorio per favorirne la salvaguardia e la conservazione sia della fauna che della flora acquatica.

L'associazione potrà altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. j) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- j) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. s) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;



- k) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
4. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
5. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) La gestione di palestre, impianti sportivi polivalenti pubblici e privati ed incubatoio ittico;
- b) L'attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali bar interno, spaccio, punti di ristoro, somministrazione di alimenti e bevande preconfezionati, precotti e similari (tra cui eventuali integratori alimentari), intrattenimento musicale;
- c) La manutenzione dell'attrezzatura sportiva e tecnica per l'incubatorio indispensabile allo svolgimento delle discipline sportive e dell'attività di gestione dell'incubatoio ittico organizzate dall'ASD, oggetto dello statuto e delle quali si è ottenuto il riconoscimento attraverso l'iscrizione al registro CONI, ad uso esclusivo dei soli soci e/o tesserati dell'ente nazionale di appartenenza;

- d) Organizzare progetti tesi alla valorizzazione del territorio e delle acque attraverso lo sport;
 - e) Organizzazione, a favore dei propri soci e/o tesserati dell'ente nazionale di appartenenza viaggi e turismo sociale di tipo e finalità sportive.
 - f) L'editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività istituzionale e lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport;
 - g) L'esercizio, ai fini meramente di autofinanziamento, di attività di natura commerciale, connesse alle attività istituzionali, (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: sponsorizzazioni, vendita di abbigliamento e attrezzatura sportiva relativi alle discipline sportive praticate, gestione di punto ristoro), osservando le normative amministrative fiscali vigenti;
6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 3

Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Articolo 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.
4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo.



2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

Articolo 7 **Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sulla esclusione degli associati;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - f) delibera lo scioglimento;
 - g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
9. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e nove, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno. I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere più di tre mandati consecutivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo che non giustificano l'assenza per 3 riunioni consecutive, sono da ritenersi dimissionari.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

7. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f) la deliberazione sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

10. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9

Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina

disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato in via monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11

Revisione legale dei conti

1. Laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.



Articolo 12

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

Articolo 13

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Articolo 14

Bilancio sociale

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Articolo 15

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 16

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché all'art. 90 della L. n. 298/2002 e, a decorrere dalla sua operatività, all'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 17

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili

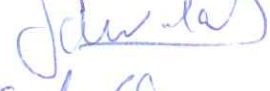
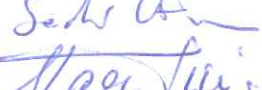
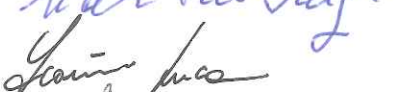
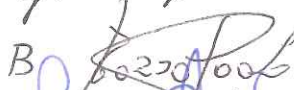


I PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

Nominativo
(in stampatello)

Codice Fiscale

Firma

SPACUCCI ROLANDO	SCCRND5208H618I	
LAURETTA DELL'ERA ALESSANDRO	LRILSN81A03E774C	
ZACCHEO FERDINANDO	ZCCFDN49B15D384K	
VIDAL JEAN MARC	VDLJMR69B43ZM0R	
SECHI CRISTIAN	SCHCST8SC24F979C	
MARTINI LUIGI	MRTIGV5024E734E	
LUCA GIANNINI	GNNLCU83520E734Y	
TOZZO PAOLO SERGIO	TZZPSR56T28F205B	
FRANCESCO DE NAPOLI	DNPFNC8332ZD085C	
ANDREA TANZOTIERA	ZNZNDR88R26C751R	
GABRIELE CARBONE	CABGRL93D24F1580	

